



## Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città A.C. 696

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                     | 696                                                                                                            |
| Titolo:                  | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città |
| Iniziativa:              | Parlamentare                                                                                                   |
| Iter al Senato:          | No                                                                                                             |
| Numero di articoli:      | 7                                                                                                              |
| Commissione competente : | I Affari costituzionali                                                                                        |
| Sede:                    | consultiva                                                                                                     |

### Contenuto

**L'articolo 1** istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sullo **stato della sicurezza e sul degrado delle città**. Alla conclusione dei lavori, la Commissione presenta alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. È prevista la possibilità di presentare anche relazioni di minoranza. Inoltre, si prevede la presentazione, dopo il primo semestre di attività, di una relazione sullo stato dei lavori.

**L'articolo 2** stabilisce che la Commissione sia composta **da 20 senatori e da 20 deputati**, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari. L'elezione dell'ufficio di presidenza avviene ad opera dei componenti la Commissione medesima a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. La Commissione elegge poi al proprio interno due vice presidenti e due segretari con il sistema del voto limitato. Ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età.

**L'articolo 3** individua i **compiti** della Commissione di inchiesta tra cui:

- l'individuazione di aree critiche per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti;
- il monitoraggio dello stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni ecc.) che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e radicalismo religioso;
- l'individuazione di proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;
- l'individuazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio e dall'occupazione abusiva di immobili;
- l'individuazione di programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di contrasto alla povertà;
- l'individuazione di interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza per prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

La Commissione può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.

**L'articolo 4** richiama, al comma 1, quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con **gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria** e stabilisce, al comma 2, ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta di legge richiama, al comma 3, l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale.

La proposta di legge dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato trova applicazione, secondo quanto previsto dal comma 4, la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 4 della proposta di legge, non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta.

**L'articolo 5** disciplina l'**acquisizione di atti e documenti** da parte della Commissione. La Commissione potrà acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria dovrà fornire gli atti e i documenti richiesti in maniera tempestiva e potrà ritardare solo motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione ha inoltre il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Si rileva che rispetto a altri provvedimenti istitutivi di Commissioni di inchiesta parlamentari, il testo della proposta di legge non impone alla Commissione il mantenimento del regime di segretezza degli atti trasmessi coperti da segreto come, ad esempio, stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 99 del 2018 che ha istituito la Commissione antimafia.

**L'articolo 6** della proposta di legge impone poi l'**obbligo del segreto**, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio vengano a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha segretato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti.

**L'articolo 7** afferma, al comma 1, il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. Al comma 2 viene demandata la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il comma 3 stabilisce che la scelta dei collaboratori sia rimessa al Presidente, previo parere della Commissione. Per l'esercizio delle funzioni della Commissione si prevede, al comma 4, che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mentre il comma 5, stabilisce nella misura di 60.000 euro annui le spese per il funzionamento della Commissione a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato. Il comma 5 stabilisce che possa essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30%) previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. L'incremento deve essere autorizzato dai Presidenti delle Camere con determinazione adottata d'intesa tra loro.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

**Senato: Nota breve n. 53**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 10**

**14 febbraio 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0010